

(N. 451)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(DEGAN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro della Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1984

Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. — Le difficoltà organizzative e gestionali derivanti dalla progressiva integrazione delle strutture trasferite alle unità sanitarie locali e dalla trasformazione e istituzione di nuovi servizi, unitamente al ritardo nell'emanazione della nuova disciplina concorsuale prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, hanno comportato da parte delle stesse il ricorso, con carattere di generalità, ad assunzioni temporanee.

Il Governo, perdurando le cause della suesposta situazione, ritenne di disporre, con il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331, la proroga degli incarichi che per legge non possono durare più di sei mesi, allo scopo di non pregiudicare la funzionalità dei servizi. La proroga è stata successivamente confermata con il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, fino al termine massimo di trenta giorni dall'emanazione del decreto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 761 del 1979 sulla disciplina dei concorsi del personale delle unità sanitarie locali.

Sono, poi, intervenuti il decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1982, n. 461 (che prorogava gli incarichi al 30 novembre 1982), il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 1983, n. 16 (che prorogava gli incarichi al 28 febbraio 1983) ed il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Da ultimo il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, ha previsto la facoltà di prorogare tutti gli incarichi che sussistevano al 30 aprile 1983 fino al 31 dicembre 1983 ed il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ha prorogato i rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ugualmente fino al 31 dicembre 1983.

Il Parlamento, convertendo in legge i richiamati decreti-legge, ha sostanzialmente condiviso l'esigenza di un intervento straordinario per tutelare le legittime aspettative del personale incaricato alla trasformazione dei rapporti a carattere precario in rapporti stabili o, quanto meno, alla conservazione dei posti occupati fino all'espletamento dei pubblici concorsi.

Per tali motivi il Governo, nella passata legislatura, aveva già presentato al Parlamento un disegno di legge per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionale del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (atto Senato n. 1853), che, successivamente, era stato rielaborato dalla XII Commissione del Senato e non aveva potuto proseguire l'iter per fine legislatura.

Si ripresenta, ora, quindi, il provvedimento che riproduce in parte il testo predisposto dalla Commissione di merito del Senato.

Il disegno di legge, che interessa tutto il personale sanitario, professionale, tecnico e amministrativo — che occupava da almeno sei mesi, alla data del 30 aprile 1983,

un posto di organico vacante presso strutture, servizi ed uffici già trasferiti o da trasferire alle unità sanitarie locali prevede in generale:

la sistemazione diretta in ruolo — e cioè la cosiddetta sanatoria — del personale appartenente alla posizione funzionale iniziale di ogni ruolo e profilo professionale; il beneficio è esteso anche agli aiuti e vice-direttori sanitari ospedalieri, per i quali è già, comunque, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 il concorso riservato per la copertura dei posti vacanti;

la conferma negli attuali incarichi, fino all'espletamento dei relativi concorsi pubblici di assunzione, e un punteggio aggiuntivo nei concorsi stessi, per il restante personale escluso dal beneficio dell'immissione diretta in ruolo;

la sistemazione mediante concorsi riservati del personale che presti servizio con rapporto convenzionale anche se non occupa un posto di organico vacante purchè con un orario di servizio di almeno 30 ore settimanali.

Al riguardo si fa presente che, avvertita l'esigenza di chiarezza in merito alla costituzione di nuovi rapporti da parte delle unità sanitarie locali, si è provveduto a predisporre un provvedimento urgente che prevede che le regioni non possono più procedere ad instaurare nuovi rapporti di impiego in deroga alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, ivi compresi i rapporti a carattere convenzionale. È prevista, altresì, la nullità degli atti e provvedimenti non conformi. Premesso quanto sopra, sugli articoli si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 dispone che tutto il personale, escluso quello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo di posizione funzionale superiore a quella di assistente e collaboratore o equiparata, che occupi, per incarico da almeno sei mesi alla data del 30 aprile 1983 e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della legge, un posto di organico va-

cante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, è direttamente inquadrato nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale rivestita, su proposta motivata e documentata del Comitato di gestione.

Il beneficio è esteso al personale cessato dal servizio a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza e puerperio purchè abbia maturato la stessa anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge, sempre che il posto già occupato non sia stato trasformato o soppresso o conferito per pubblico concorso.

Il personale, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge, deve essere in possesso di tutti i requisiti, escluso il limite di età, prescritti per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente alla data del conferimento dell'incarico.

Con l'articolo 2 si prevede l'inquadramento diretto in ruolo anche degli assistenti e degli ispettori sanitari che occupano per incarico i posti di aiuto o di vice direttore sanitario e che hanno i requisiti di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 prevede l'inquadramento nei ruoli regionali previo superamento di concorso riservato nella posizione funzionale iniziale del corrispondente profilo professionale di tutto il personale, che non abbia beneficiato delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, ma che, a seguito di regolare deliberazione, da almeno sei mesi alla data del 30 aprile 1983, presti servizio non di ruolo presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali, anche con rapporto convenzionale, con l'osservanza dell'orario di servizio di almeno 30 ore settimanali. A tali fini è riservato il 50 per cento dei posti che si renderanno disponibili a partire dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Per i veterinari coadiutori è stato previsto eccezionalmente l'inquadramento, sem-

pre previo superamento di concorso riservato, anche per il personale a rapporto convenzionale con sole 20 ore di servizio settimanale. Tale norma deriva dal fatto che questa è la situazione generale di detto personale, dato il particolare tipo di servizio. Trattasi, comunque, di un numero limitatissimo di unità (100-150) in tutto il territorio nazionale.

L'articolo 4 si fa carico della situazione delle unità sanitarie locali per le quali non sono state ancora approvate le piante organiche provvisorie di cui al decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, imponendo alle Regioni di provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 dispone la revoca dei concorsi relativi a posti per i quali esistano aventi diritto alla sanatoria e per i quali non siano state effettuate le prove alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 prevede l'estensione della normativa, in quanto applicabile, agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e agli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

L'articolo 7 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, onde garantire l'uniformità dell'applicazione del provvedimento su tutto il territorio nazionale. Si stabilisce, altresì, che gli atti adottati in difformità dalla legge o dagli atti di indirizzo e coordinamento sono nulli coinvolgendo la responsabilità personale e diretta di chi li dispone.

L'articolo 8 prevede per il personale escluso dal beneficio dell'inquadramento diretto in ruolo un punteggio aggiuntivo di 5 punti nei primi concorsi pubblici per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nonchè la conferma nell'incarico fino all'espletamento dei relativi concorsi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale, che alla data del 30 aprile 1983 da almeno sei mesi occupava in base alla normativa vigente un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, per incarico o per trasferimento provvisorio o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è, con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale rivestita, su proposta motivata e documentata del competente Comitato di gestione.

Si considerano vacanti, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, anche i posti di assistente e di ispettore sanitario resisi vacanti a seguito dell'applicazione delle norme di cui al successivo articolo 2.

L'inquadramento diretto in ruolo è disposto, altresì, nei confronti del personale non di ruolo che, in data precedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si sia assentato dal servizio a causa di chiamata alle armi o per l'astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, purchè assunto in base alla normativa allora vigente e che sia in possesso del periodo di anzianità di servizio previsto dal precedente primo comma, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, il posto già occupato non sia stato trasformato o soppresso o conferito mediante pubblico concorso.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo e dagli articoli 2 e 3, il personale deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data del conferimento dell'incarico. Il requisito relativo al limite d'età deve essere riferito alla data del conferimento dell'incarico.

Il personale di cui al presente articolo è trattenuto nel servizio fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

#### Art. 2.

Gli assistenti e gli ispettori sanitari ospedalieri già in ruolo in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che occupano per incarico o per trasferimento provvisorio o per comando, in base alla normativa vigente al momento dell'incarico, un posto di aiuto o di vice direttore sanitario ospedaliero vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, sono inquadrati, su proposta motivata e documentata del competente Comitato di gestione, direttamente nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale rivestita e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 1.

Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso riservato ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi del primo comma sono portati in detrazione.

### Art. 3.

Il personale al quale non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e che, a seguito di deliberazione regolamentare esecutiva, sia stato in servizio non di ruolo, anche con rapporto convenzionato ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 761, escluso il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da almeno sei mesi alla data del 30 aprile 1983 e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a trenta ore settimanali, è inquadrato a domanda, previo superamento di apposito concorso riservato, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, escludendo ogni riconoscimento di anzianità, e sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri Fondi pubblici che garantiscano la continuità dell'erogazione.

Per l'inquadramento del personale di cui al precedente comma, è riservato il 50 per cento dei posti che si renderanno disponibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Il personale deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o della normativa vigente in materia alla data dell'adozione della delibera esecutiva di cui al precedente primo comma. Il requisito relativo al li-

mite di età deve essere riferito alla data dell'adozione della deliberazione esecutiva.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori di cui agli articoli 1, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con almeno venti ore di servizio settimanali.

#### Art. 4.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, le stesse devono provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In carenza di tale adempimento le norme di cui alla presente legge non sono operanti nell'ambito regionale.

#### Art. 5.

Sono revocati di diritto i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 per i quali non siano state effettuate le prove alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché al personale degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il disposto del primo comma non può trovare applicazione nel caso in cui i predetti enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

## Art. 7.

Al fine di assicurare l'uniformità nell'applicazione della presente legge in tutto il territorio nazionale, il Governo provvederà ad emanare atti di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Agli atti o provvedimenti di attuazione della presente legge, che siano in contrasto con la stessa o con gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

*Norma transitoria*

## Art. 8.

Al personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, che rivesta per incarico una posizione funzionale superiore a quella di assistente o collaboratore o equiparata, se è in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito, nel limite del punteggio massimo previsto per la categoria dei titoli di carriera, un punteggio aggiuntivo di cinque punti nei primi concorsi pubblici per il profilo e la posizione funzionale rivestita banditi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.